

n.1380/2018 v.g.

IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Delegato Dr. Giuliana Filippello

Letto il ricorso per l'ammissione di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da

GALAVOTTI CLAUDIO

avvocato Di Renzo Mannino Antonino

Visti gli artt. 7 e ss Legge n. 3/2012:

rilevato che a norma dell'art. 10 legge n. 3/2012 il Giudice, a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa:

Rilevato che nella fattispecie il debitore:

1. riveste la qualifica di "debitore civile", non imprenditore, la cui situazione debitoria deriva dalla impossibilità di far fronte alla restituzione di un finanziamento per complessivi €. 30.938,00 comprensivi di quota capitale ed interessi.
2. non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 7 comma 2 Legge n.3/2012;
3. è residente nel Comune di Ancona ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
4. ha depositato la documentazione ed ha fornito tutte le notizie di cui all'art. 9 comma 2 Legge n.3/2012;
5. ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del Piano; in rapporto con la documentazione allegata dai debitori le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;
6. ha formulato la seguente proposta:
 - a) definizione della pendenza in un'unica soluzione, ricorrendo all'aiuto di parenti, (vedasi dichiarazione allegata dei sigg.ri Elisa e Mirco Galavotti) per una somma di €. 15.469,00 pari al 50% del dovuto;

Le risorse per detto pagamento deriveranno:

dal finanziamento da parte dei figli del debitore che, in considerazione delle condizioni economiche dello stesso e della di lui moglie, invalida al 100%, intervengono in loro aiuto.



... la proposta trova la sua garanzia nel pagamento in un'unica soluzione e risulta per il creditore l'unica maniera per rientrare di quanto dovuto non essendo ipotizzabile vista l'esiguità delle entrate del nucleo familiare, alcun pagamento di tipo rateale.

Ritenuto che detta proposta non contrasti con disposizioni inderogabili di legge e che pertanto possa farsi luogo alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta, salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art. 10 comma 1 Legge n.3/2012

fissa

l'udienza del 28 giugno 2018, ore 12:00 per la verifica dell'accordo, assegnando al ricorrente termine per la comunicazione ai creditori di proposta e decreto fino al 4 giugno 2018;

- Dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Ancona entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;
- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;
- Dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;
- Avverte i debitori che fino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

Si comunichi.

Ancona, 14.5.2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, il 14 MAG 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Stamatia P...

Il giudice delegato
Giuliana Filippello

Avv. Antonino di Renzo Mannino


*Patrocinante in Cassazione e nelle Magistrature Superiori e Nei Tribunali Ecclesiastici. Amministrativi-Civili e Penali-
Dottore in Giurisprudenza-Università di Macerata- In Iure Canonico Licentia-Pontificia Universitas Lateranensis- Lau-
rea Honoris Causa in Corpus Doctorum. di Professor Juris Canonico Cambridge International Virtual University
Repubblica di Malta.*

CONFORMITA'

Si produce/si notifica/si attesta che copia informatica di comunicazione del provvedimento del 14.05.2018 Decreto di Fissazione di Udienza n.cron.3536/2018 R.G.n.1380/2018 a firma del Giudice Delegato Dr.ssa Giuliana Filippello e la proposta di piano del consumatore del sig.Claudio Galavotti, , di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto come da pec pervenuta e nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legge 18.10.2013 n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n.221 come modificato dall'art.52 del decreto legge n.90 del 24.06.2014, come pervenuto.

Osimo, 15.05.2018

Avv. Antonino di Renzo Mannino





TRIBUNALE DI ANCONA

Volontaria Giurisdizione

PER

GALAVOTTI CLAUDIO

R.G.n.4002/2017

Proposta di Piano del Consumatore

(Istanza per la nomina di un Professionista ai sensi dell'art.15, comma 9 L.3/2012)

Ill.ma Presidente Dr.ssa Francesca Miconi,

in ottemperanza ed in ossequio al provvedimento del 17.01.2018

con la presente si sottopone la proposta di piano che si inoltra al

Professionista nominato avv.Paolo Gnemmi per quanto di compe-

tenza.

Si premette

Che il sig.Claudio Galavotti è persona estranea a qualsiasi tipo di attività imprenditoriale o professionale, essendo stato dipendente del Ministero della Giustizia fino al collocamento in quiescenza.

Le ragioni della domanda: il sig.Claudio Galavotti ha quale unica ragione di esposizione del suo debito quella connessa alla **Sen-**

tenza n.2084/2016 pubblicata il 20.12.2016 R.G.n.

4072/2014: il sig.Claudio Galavotti pur ritenendo ingiusta la sen-

tenza che ha visto notifica con atto di precetto, non ha potuto im-

pugnare la sentenza n.2084/2016 pubblicata il 20.12.2016 R.G.n.

4072/2014 proprio perché in difficoltà economica, non potendo



sostenere gli oneri del procedimento di appello. L'ingiustizia della sentenza era connessa particolarmente ad una CTU che si esprimeva in modo sostanzialmente favorevole al Galavotti.

Il Galavotti si è avvalso dell'ausilio legale dell'avv. Antonino di Renzo Mannino che proprio in ragione delle difficoltà note - oltre che per amicizia personale - del Galavotti Gli ha riservato una prestazione professionale gratuita.

Lo squilibrio della obbligazione assunta e dei debiti che il Galavotti si è ritrovato, è dovuto al fatto che l'impianto fotovoltaico che gli si propose era "senza pensieri" cioè, si autofinanziava da solo (con gli incentivi ed il rendimento), senza che il Galavotti dovesse gravarsi di alcunché. Invece, si è trovato a perdere gli incentivi per fatto non imputabile, con mancato funzionamento iniziale e successivo malfunzionamento dell'impianto, indi, si è trovato da capo a collo a dover pagare per intero l'impianto che - diversamente - non se ne sarebbe assunto l'onere, non dando seguito, anche perché non aveva i mezzi finanziari sufficienti.

Ragioni di giudizio di convenienza: occorre evidenziare che l'unico bene immobile, **che costituisce perciò la prima casa** per il Galavotti, è al 50% della moglie e che, considerata una eventuale procedura gli oneri della stessa non si giustificerebbero, oltre a subire una azione in odio ulteriore il Galavotti.

La valutazione del bene può essere comparata ai parametri Omi rilasciato dalla Agenzia delle Entrate per le abitazioni civili normali in ragione della media tra $980/1350 = 1.165,00$ euro mq circa



154, valore presunto € 179.410,00 di cui 89.705,00 quale quota parte del Galavotti.

Occorre poi considerare che, una ipotesi di procedura esecutiva potrebbe vedere situazioni in ribasso (25%) e la somma andrebbe a contenersi ulteriormente anche in ragione della crisi di mercato e delle difficoltà di vendita, per cui, la somma a ribasso potrebbe essere pari ad € 134.000,00 che, con le difficoltà accennate sarebbe certamente più contenuta (si consideri che una recente procedura immobiliare di codesto Tribunale ha visto l'assegnazione di un appartamento a sole 57.000,00 euro, con un prezzo a base d'asta iniziale di € 240.000,00 [R.Es.329/07]), in sostanza la quota parte del Galavotti sarebbe di € 67.000,00 ma, **potrebbe ridursi anche della metà con plurimi ribassi (circa 30/35 mila euro)**, non giustificandosi una azione di recupero con la procedura esecutiva immobiliare, senza considerare i tempi di dilazione di un eventuale parziale realizzo.

Entrate/Uscite del Galavotti: il Galavotti percepisce una pensione di € 1.143,00 nette mentre la moglie percepisce una pensione di € 981,00 nette. Si è già offerta la documentazione delle dichiarazioni dei redditi. La famiglia Galavotti, dunque, vive con una entrata netta mensile di complessive € 2.124,00. Come detto ha un solo bene immobile al 50% con **la moglie (estranea alla procedura)**.



Possiede auto e due motocicli il cui valore è praticamente inesistente. Si allegano visure del PRA e della conservatoria dei registri immobiliari.

La famiglia del Galavotti è composta solo da Lui e dalla moglie, il figlio ha fatto richiesta di trasferimento di residenza a Loreto dove convive con la Sua Compagna, si allega stato famiglia.

Il Galavotti ha uscite annuali per i consumi come di seguito si indicano:

Gas	€ 862,90
Acqua	€ 375,96
Luce	€ 898,88
Telefono	€ 318,00
Rifiuti	€ 217,00
Ass.ne auto	€ 417,00
Bollo auto	€ 213,91
Auto Teresa-moglie	€ 499,00
Bollo auto moglie	€ 186,00
Totale uscite annuali	€ 3.987,74

Quinquennio precedente: il Galavotti è sempre vissuto normalmente con la propria pensione e non ha mai avuto problemi di solvibilità, si allega dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla assenza di carichi pendenti con il fisco. Si allegano copie delle dichiarazioni dell'ultimo triennio del sig. Galavotti, si precisa inoltre l'inesistenza di specifici atti impugnati da creditori.



L'aggravamento delle condizioni economiche connesse allo

stato di salute: sia il Galavotti che la moglie Teresa hanno problemi di salute dovendo sostenere spese per la cura delle loro persone. Si è già documentato che per la malattia che ha colpito la sig.ra Maria Teresa Baldoni hanno dovuto sostenere spese di rilievo la sig.ra, inoltre, è invalida al 100% ma non ha diritto ad ulteriore emolumento pensionistico percependo già propria pensione, si allega documentazione INPS tratta dal portale. La sig.ra Teresa Baldoni deve assumere un farmaco, oltre ad altri (es.Xanax) costosi, c.d.salvavita Lyrica da 50 mg che non rientra nel SSN e deve pagare il ticket dovendo prendere la confezione ridotta da 25 mg (con maggiori evidenti acquisizioni), altrimenti il pagamento della prescrizione fatta dal medico avrebbe un costo a totale carico, di rilievo. Le terapie cui è sottoposta presso il S.Stefano di Filottrano costringono a spostamenti per almeno tre volte alla settimana per un tempo indefinito, con evidenti costi e disagi personali, anche del Galavotti che l'accompagna sistematicamente.

Da ultimo, dovranno anche sostenere spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella casa con evidenti rilevanti costi che, sono stati ad ora procrastinati proprio per la preoccupazione della procedura di esecuzione intrapresa dalla Profamily.

La vicenda inerente la pronuncia di cui alla sentenza

n.2084/2016: la Profamily a fronte della erogazione a favore della Green Power ha corrisposto la somma di € 15.539,62 e formula la richiesta di interessi in complessive € 6.384,39 (vale a dire inte-



ressi rispetto a capitale erogato pari a circa il 25%), si è già evidenziato in quella sede la esosità (usuranti?) degli interessi richiesti che corrispondono a circa 1/3 del capitale corrisposto a nulla valendo la considerazione che sono correlati alle prescrizioni del contratto, il fatto è che con la dilazione di pagamento mensile, gli interessi venivano spalmati nel tempo mentre, in questo caso, si chiede il pagamento degli interessi complessivi in unica soluzione e che sono circa 1/3 del capitale erogato alla Ditta Green Power.

Vi sono poi le spese conseguenti alla condanna arrivando all' ammontare complessivo totale di € 30.938,00.

Proposta di composizione: in considerazione di tutte le evidenze sopra esposte, il Galavotti potrebbe definire la pendenza **in unica soluzione**, ricorrendo all'aiuto di parenti (vedasi allegata dichiarazione irrevocabile dei sigg.ri Elisa Galavotti e Mirco Galavotti), **per una somma complessiva di € 15.469,00 pari al 50% del dovuto.**

Come si può vedere, pur disponendo di sola pensione hanno dovuto sostenere e dovranno ancora sostenere per i controlli periodici, spese connesse alla condizione di salute documentata, già sborsate in € 2.481,37 salvo errori ed omissioni solo per l'anno 2017.

La condizione economica dei sigg.ri Galavotti e Baldoni che vivono di pensione, dovendo far fronte alla loro situazione personale vedono limitate le loro marginali disponibilità economiche tenuto conto delle spese quotidiane di vita e delle spese della loro abita-



zione (acqua, luce, gas, telefono...), inoltre dovranno fare anche ricorso ad un sostegno per le esigenze più gravi della sig.ra Baldoni, ovviamente il marito che ha anch'Egli problemi di salute somatizza la situazione con connesse acutizzazioni personali.

In sostanza, con una pensione di poco più di 1.143,00 euro al mese (981,00 la sig.ra Baldoni), dovrebbero pagare € 30.938,00 che equivarrebbe a rinunciare a vivere per oltre un anno intero, per provvedere senza possibilità di rateizzazione a quanto richiesto con il titolo esecutivo che si allega nuovamente.

Aspetti di meritevolezza e fattibilità: come si è sopra sviluppato la proposta trova la garanzia di assolvimento al pagamento in unica soluzione del Galavotti anche in ragione della dichiarazione irrevocabile dei figli che intervengono per consentire al padre di assolvere all'adempimento.

Il profilo della meritevolezza è connesso al fatto che, prima della vicenda di cui a sentenza il Galavotti non aveva problemi di sorta e solo con la situazione che ha dovuto subire e la condanna di cui alla suddetta sentenza, si è visto sbilanciare notevolmente nel proprio equilibrio economico familiare, peraltro, l'esplosione della malattia della moglie ha aggravato la situazione di salute, anche del marito. **Occorre rammentare che la moglie del Galavotti**

Maria Teresa Baldoni è invalida civile al 100%.

Tale aspetto non può non essere considerato, atteso che ad es. anche in sede di esecuzioni di sfratti vi sono pronunce di differi-



mento adottate proprio a garanzia del disabile (Tribunale di Bologna, ordinanza del 8 maggio 2000).

Nel confidare in una benevola considerazione della domanda proposta formulata dal sig. Claudio Galavotti si resta a disposizione per quanto di ulteriore necessità.

Con perfetta osservanza.

Osimo, 04.04.2018

Claudio Galavotti

Avv. Antonino di Renzo Mannino



ADRM-Mannino

Da: tribunale.ancona@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: lunedì 14 maggio 2018 15:04
A: antonino.direnzomannino@pec-ordineavvocatiancona.it
Oggetto: Tribunale Ordinario di Ancona Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: ATT00081.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; attoACQ.pdf.zip

Tribunale Ordinario di Ancona.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: 02

Tipo procedimento: Volontaria Giurisdizione Numero di Ruolo generale: 1380/2018

Giudice: FILIPPELLO GIULIANA

Ric./Ist. princ.: GALAVOTTI CLAUDIO

Resist. principale:

Si da' atto che in data 14/05/2018 alle ore 15:03 il cancelliere PASCUCCI SIMONETTA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica antonino.direnzomannino@pec-ordineavvocatiancona.it della parte ANTONINO DI RENZO MANNINO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 14/05/2018

Tipo Evento:

Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA ISTRUTTORIA MONOCRATICA

Descrizione: UDIENZA ISTRUTTORIA MONOCRATICA FISSATA AL 28/06/2018 12:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 14/05/2018 15:03 Registrato da PASCUCCI SIMONETTA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

ADRM-Mannino

Da: Per conto di: tribunale.ancona@civile.ptel.giustiziacert.it [posta-certificata@telecompost.it]
Inviato: lunedì 14 maggio 2018 15:04
A: antonino.direnzomannino@pec-ordineavvocatiancona.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Tribunale Ordinario di Ancona Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: postacert.eml (712 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/05/2018 alle ore 15:03:52 (+0200) il messaggio

"Tribunale Ordinario di Ancona Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" è stato inviato da "tribunale.ancona@civile.ptel.giustiziacert.it"

indirizzato a:

antonino.direnzomannino@pec-ordineavvocatiancona.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 75E5C195-A686-90C8-89BB-4C724278407A@telecompost.it